

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3260 del 23/06/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R.13 marzo 2013, n° 59 a favore di IRETI S.P.A. per l'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 99/92 e D.G.R. 2773/04 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3361 del 22/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

VISTI:

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dr. Paolo Maroli con DDG n° 7/2016, successivamente prorogata;

la Determinazione Dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Massimiliano Miselli le responsabilità relative ai procedimenti, successivamente prorogata;

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in attuazione della Direttiva 86/278/CEE;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

il Decreto 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 152/1999";

il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

la Legge Regionale n. 15 del 30 maggio 1997 relativa all'esercizio delle funzioni Regionali in materia di agricoltura;

la Delibera del Consiglio Regionale Emilia-Romagna n° 40 del 21/12/2005 di approvazione del "Piano Regionale di tutela delle Acque";

la Delibera del Consiglio Regionale Emilia-Romagna n° 96 del 16/01/2007 "Attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche e Forestali 7 aprile 2006 Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali";

la Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale - Modifiche a Leggi Regionali";

il Regolamento Regionale n. 1 del 4 gennaio 2016 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura" e la

1

successiva Deliberazione n. 285 del 14 febbraio 2005 "Rettifica della Deliberazione di GR n. 2773/2004";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1801 del 7 novembre 2005 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 13 marzo 2009 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la L.R. Emilia-Romagna n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che ha previsto che dal giorno 1 gennaio 2016 le funzioni di rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici di depurazione siano trasferite all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia [ARPAE Emilia Romagna], Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che subentra alla Provincia di Parma;

VISTE ALTRESI':

la Delibera di Giunta Provinciale n° 530 del 13/7/2000 "Indirizzi per la tutela delle acque" in cui vengono delineate le aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A-B dove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;

la Delibera di Consiglio Provinciale n° 316 del 4/04/2005 "Atto di indirizzo per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";

la Delibera della Giunta Provinciale n° 612/2007 in cui si approva la Carta provinciale degli spandimenti dei fanghi di depurazione"

la Delibera di Consiglio Provinciale n° 118 del 22/12/2008 con la quale si variano le Norme di attuazione del P.T.C.P. in materia di tutela delle acque;

PREMESSO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1760 del 10/7/2012 la Provincia di Parma ha autorizzato, fino al 10 luglio 2015, la Ditta IREN Ambiente S.p.A. (ora IRETI S.p.A.) all'utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici di depurazione provenienti esclusivamente dagli impianti di trattamento dei reflui urbani precisamente individuati nel medesimo atto;

che con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 23/1/2014 la Provincia di Parma ha volturato l'atto di cui sopra alla Ditta IREN Emilia S.p.A.

che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1407 del 06/07/2015 la Provincia di Parma ha prorogato la scadenza del precedente atto n. 1760/2012 al 31 dicembre 2016, aggiornando l'elenco degli impianti di trattamento dei reflui urbani e l'elenco dei terreni da utilizzarsi per gli spandimenti;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1692 del 19 agosto 2015 la Provincia di Parma ha integrato i precedenti atti n. 1760/2012 e n. 1407/2015 autorizzando l'utilizzo di ulteriori terreni risultanti idonei all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura;

che con Determinazione Dirigenziale n. 7307 del 05/05/2016 la Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma - ha volturato gli atti di cui sopra alla Ditta IRETI S.p.A.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2275 del 13/07/2016 ARPAE Emilia-Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Ente delegato dalla Regione Emilia-Romagna con la L.R. 13/2015, ha autorizzato, ad integrazione dei precedenti Atti della Provincia di Parma, la ditta IRETI S.p.A. all'utilizzo di ulteriori terreni risultanti idonei all'uso agronomico dei fanghi di depurazione;

che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2615 del 29/07/2016 ARPAE Emilia-Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, ha autorizzato, ad integrazione dei precedenti Atti, la ditta IRETI S.p.A. all'utilizzo di ulteriori terreni risultanti idonei all'uso agronomico dei fanghi di depurazione;

che a scadenza dell'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma n° 1407/2015 e s.m.i. la Ditta IRETI SPA ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per attività di utilizzo dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane a beneficio dell'agricoltura, ai sensi del D.Lgs 99/92 e DGR 2773/04 e s.m.i., protocollo IRETI RT020653-2016-9, acquisita al protocollo ARPAE 2016 nn° 21456, 21457, 21459, 21460, 21461, 21463 del 23/12/2016;

che con nota Prot. 1486 del 27/01/2017 ARPAE, verificando la correttezza formale dell'istanza di autorizzazione, ha rilevato la mancanza di parte della documentazione e richiesto ad IRETI le integrazioni necessarie;

che IRETI ha presentato la documentazione richiesta in data 5/06/2017 acquisita al Prot. ARPAE n° 10503;

che in data 12/06/2017 con nota prot. ARPAE 11117 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

**PRESO ATTO:**

che l'istanza di rilascio dell'A.U.A. ai sensi del DPR 59/2013 era stata precedentemente presentata da IRETI spa al SUAP del Comune di Parma e da questi archiviata in data 15/11/2016 come improcedibile in quanto nella medesima domanda rientrano terreni proposti per lo spandimento dei fanghi ubicati, oltre che nel comune di Parma, anche nei comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno, Torrile e Sissa Trecasali;

che per tale motivo IRETI ha inteso avvalersi di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale 1795/2016, allegato 1, capitolo 5, comma 5<sup>a</sup>, punto 1;

che inoltre presentare un'istanza di A.U.A per ognuno dei comuni nei quali sono ubicati terreni proposti per lo spandimento dei fanghi avrebbe di fatto aggravato inutilmente il procedimento in considerazione che in ogni caso l'autorità competente per l'istruttoria e l'adozione del provvedimento sarebbe stata comunque ARPAE S.A.C. di Parma, vista l'urgenza, inoltre, da parte della Ditta, di effettuare le operazioni di utilizzazione agronomica nella stagione idonea dal punto di vista agronomico;

dell'istanza, presentata per le motivazioni di cui sopra da IRETI SPA, direttamente ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e acquisita al protocollo ARPAE 2016 nn° 21456, 21457, 21459, 21460, 21461, 21463 del 23/12/2016;

delle integrazioni presentate da IRETI e acquisite al Protocollo di ARPAE ai nn°

- 6634 del 05/4/2017;
- 10503 del 05/6/2017;
- 11393 del 14/6/2017;
- 11689 del 19/6/2017;

che nell'istanza presentata da IRETI SPA a firma del Direttore Generale Eugenio Bertolini si dichiara che:

- rispetto ai titoli abilitativi in essere, non sono mutate le condizioni di esercizio e la domanda è inerente al solo proseguimento al recupero, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione di cui al D.LGS 99/92
- i fanghi di depurazione per i quali si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione in agricoltura ai sensi dell'Art. 9 del D.LGS. 99/92 sono prodotti e stoccati presso gli impianti il cui elenco è allegato all'istanza;
- nell'esercizio dell'attività ci si atterrà al Piano di Distribuzione/utilizzazione allegato all'istanza;
- i soggetti che hanno diritto ad esercitare attività agricola per i terreni sui quali si intendono utilizzare i fanghi acconsentono all'utilizzo agronomico, come da dichiarazioni allegate all'Istanza;

CONSIDERATO:

che alla domanda di A.U.A. risulta allegata la seguente documentazione:

1. Elenco degli impianti di trattamento delle acque reflue da cui provengono i fanghi da utilizzare in agricoltura completo di:
  - a) denominazione impianto, località, indirizzo,
  - b) denominazione ditta produttrice,
  - c) tipologia delle acque reflue trattate da ogni singolo impianto,
  - d) capacità di trattamento espressa in Abitanti Equivalenti,
  - e) fango totale prodotto da ogni singolo impianto suddiviso in ton. Sostanza Secca e ton. Tal Quale,
  - f) fango prodotto da ogni singolo impianto destinato all'utilizzo agronomico sul territorio provinciale di Parma suddiviso in ton. Sostanza Secca e ton. Tal Quale;
  - g) estremi atti autorizzativi di ogni singolo impianto (n° autorizzazione, Ente competente, data, scadenza);

2. elenco delle aziende agricole titolari della disponibilità dei terreni per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti di cui al punto precedente completo di ragione sociale, indirizzo, P.IVA, estremi Legale Rappresentante;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante di ciascuna azienda agricola, validata dal fotocopia del documento di identità, con la quale si dichiara la disponibilità dei terreni e si dà consenso all'utilizzo degli stessi ai fini dello spandimento dei fanghi biologici di depurazione, nella medesima dichiarazione sono riportate tutte le particelle catastali concesse per l'utilizzo agronomico dei fanghi;
4. Elenco completo dei terreni e delle zone omogenee;
5. Rapporti di prova delle analisi dei terreni per i parametri individuati dall'allegato IIA del DLGS 99/92 e Allegato 5 della Delibera di G.R.2773/2004; per i terreni che presentano analisi scadute la Ditta dovrà presentare i nuovi rapporti al momento delle notifiche di cui al comma 1 punto b dell'Art. 9 del DLGS 99/92 come meglio specificato nel dispositivo del presente Atto;
6. verbali di campionamento e analisi dei fanghi in uscita da ciascun singolo depuratore
7. piani di distribuzione dei fanghi che dovranno essere confermati/precisati al momento delle notifiche di cui al comma 1 punto b dell'Art. 9 del DLGS 99/92
8. cartografia scala 1:10.000 riportante l'ubicazione terreni con la sovrapposizione dei vincoli territoriali di cui alle premesse;
9. visure catastali per ogni particella di terreno concessa per l'utilizzo agronomico dei fanghi;

che dall'analisi della documentazione di cui sopra emerge che:

- gli impianti di trattamento delle acque reflue da cui provengono i fanghi da utilizzare in agricoltura sono tutti autorizzati con atti in corso di validità;
- le caratterizzazioni dei fanghi in uscita dagli impianti di cui al punto precedente rispettano i valori limite previsti dalla normativa vigente con l'eccezione dell'impianto denominato Praticello di Gattatico (RE) che conseguentemente viene escluso dal presenta atto autorizzativo;
- i titolari delle aziende agricole aventi disponibilità dei terreni per l'utilizzo agronomico dei fanghi hanno tutti acconsentito allo spandimento;
- le analisi delle zone omogenee sono conformi ai valori limite indicati nella normativa vigente;
- che il quantitativo di fanghi che si stima di utilizzare per uso agronomico sul territorio della provincia di Parma è pari a circa 8.500 ton di sostanza tal quale e di circa 1,600 ton. di sostanza secca;
- che i Piani di Distribuzione dovranno essere opportunamente aggiornati e corretti in fase di notifica sulla base delle analisi aggiornate fatte sull'effluente in uscita dal lotto funzionale di stoccaggio e sulla base delle nuove caratterizzazione dei terreni che presentano analisi scadute;

#### RILEVATO

che il Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera dell'Assemblea Legislativa n° 67 del 3 maggio 2016, nella Relazione Generale, Parte Terza,

Capitolo 13, paragrafo 2 "Fanghi di depurazione". punto 3 "Strategie e azioni della pianificazione regionale" stabilisce quanto segue:

*"in conformità a quanto indicato dalla normativa di settore, per assicurare il perseguimento degli obiettivi di Piano la gestione dei fanghi dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate:*

*- l'utilizzo agronomico, in via prioritaria, per i fanghi di depurazione nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore (deliberazione G.R. n. 2773/2004, modificata dalla D.G.R. n. 285 del 14 febbraio 2005);*

*- in alternativa dovrà essere favorito il conferimento dei fanghi con le caratteristiche idonee al compostaggio e alla digestione anaerobica;*

*- un utilizzo alternativo può essere il recupero di energia e l'utilizzo in parziale sostituzione dei combustibili fossili non rinnovabili;*

*- il trattamento biologico e fisico/chimico e infine la discarica devono rappresentare le opzioni ultime da scegliere."*

che pertanto l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione rivesta importanza prioritaria per il Piano Regionale Gestione Rifiuti;

che il medesimo Piano copre prevede uno scenario temporale fino al 31 dicembre 2020;

che, per quanto sopra riportato, non si evincono motivazioni ostative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nei modi e con i vincoli specificati nel dispositivo;

#### DETERMINA

di rilasciare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di IRETI SPA con sede a Castelnuovo Scrivia – Tortona (AL), Strada provinciale 95, CF e P.IVA 01791490343 per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti esclusivamente dagli impianti elencati nell'**Allegato A) "Elenco impianti trattamento acque reflue"** parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento

di stabilire che i fanghi di depurazione dovranno essere utilizzati, nelle quantità e per le colture individuate dai Piani di Distribuzione allegati all'istanza, che dovranno essere confermati e/o meglio precisati in sede di trasmissione delle notifiche previste dall'Art 9 del D.LGS 99/92 e dal punto XV della Direttiva approvata con delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 2773/04 e s.m.i., nei terreni elencati nell'**Allegato C) "Elenco terreni e zone omogenee"** in disponibilità delle aziende agricole elencate nell'**Allegato B) "Elenco Aziende Agricole"**, entrambi gli allegati quali parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento;

di stabilire, in coerenza con le previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n° 67 del 3 maggio 2016, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità **fino al 31 dicembre 2020**;

di dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è vincolata al rispetto delle prescrizioni di Legge contenute nel D.LGS. 99/92 e nelle Delibere di G.R. Emilia-Romagna nn° 2773/04, 285/05, 1801/05 e in particolare alle seguenti prescrizioni:

1. il titolare degli impianti di depurazione dai quali si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, con la cadenza prevista per ciascun impianto e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della Delibera Regionale n° 2773/04 e s.m.i.; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi con la medesima frequenza ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
2. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 e s.m.i., **allegando i risultati alla notifica**; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;
3. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
  - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
  - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
  - c) nelle zone di divieto delimitate dalla Carta provinciale degli Spandimenti dei fanghi di depurazione, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n° 612 del 3/8/2007;
  - d) nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A-B come già definite dalla Delibera di Giunta Provinciale n° 530 del 13/07/2000 "Indirizzi per la tutela delle acque" e successivamente dalle disposizioni del P.T.C.P.;
  - e) nelle zone di rispetto di cui all'Art. 94 del D.LGS. 152/06 e s.m.i.;
  - f) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II, lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, da laghi, invasi/bacini anche artificiali;
  - g) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
  - h) a meno di 100 metri dal perimetro del centro abitato indicato negli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
  - i) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità del Fiume Po;
  - j) in terreni con pendenza media maggiore del 20%;
  - k) in terreni con pH minore di 5;
  - l) in terreni con capacità di scambio cationico minore di 8 meq/100g;
  - m) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
  - n) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
  - o) qualora la momento dell'impiego in agricoltura superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 e n° 285/05;

- p) qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti sul suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati dall'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04;
  - q) qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04 possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;
4. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
    - a) sui terreni con pendenza media superiore al 10% salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampona" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
    - b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
  5. i fanghi dovranno essere sottoposti a trattamento/stabilizzazione come previsti dall'allegato 1 della Delibera di G.R. 2773/04 e s.m.i.;
  6. è vietato applicare i fanghi sugli stessi terreni per un periodo massimo continuativo superiore a tre anni, dopo tale periodo i terreni non potranno essere oggetto di distribuzione di fanghi per almeno due anni;
  7. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
  8. l'utilizzazione dei fanghi su terreni nei quali sia autorizzata anche la distribuzione di liquami zootecnici è consentita solo nei termini previsti dall'allegato 2 della Delibera di G.R. 2773/04 e s.m.i.;
  9. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni elencati nell'allegato 3) del presente Atto, nei tempi e con le colture previste, nell'ambito del gruppo colturali indicati, dal Piano di Distribuzione;
  10. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di G.R. 2773/04;
  11. l'utilizzo dei fanghi dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
  12. l'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
  13. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;

14. ai sensi dell'Art. 9 del D.LGS. 99/92 almeno dieci giorni lavorativi affettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e al Comune territorialmente interessato l'attività di utilizzazione del fango stesso facendo riferimento ai terreni e alle colture del Piano di Distribuzione e con le dosi opportunamente riviste sulla base delle analisi del campione di fango;
15. le notifiche dovranno specificare in apposito prospetto riassuntivo i quantitativi di fango tal quale, di sostanza secca con il corrispondente contenuto di azoto per ettaro secondo le dosi colturali riportate nella Tab. 2 dell'allegato 5 della Delibera di G.R. 2773/04, i sopracitati dati dovranno essere riferiti al biennio precedente e alla notifica in corso, dovrà essere specificato il quantitativo di sostanza secca per ettaro nel triennio, tutti i sopracitati dati dovranno essere riferiti ai terreni opportunamente identificati;
16. successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o P.E.C. ad ARPAE di Parma; qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di sei giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;
17. la sopracitata notifica ha validità di 6 mesi dalla data di presentazione ad ARPAE S.A.C. di Parma;
18. nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di Accompagnamento (allegato III A del D.LGS 99/92) compilata dal produttore o detentore e consegnata al soggetto che prende in carico i fanghi. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni. Nella scheda sono riportati, tra l'altro, i dati quantitativi di fanghi prodotti/gestiti in relazione al loro stato fisico, la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per l'utilizzo in agricoltura;
19. il trasporto dei fanghi ricade nella casistica ricompresa nell'Art. 193 comma 8 del Decreto Legislativo 152/06;
20. le fasi di stoccaggio e condizionamento dei fanghi, così come definite al paragrafo II lett. g), h) e d) della Delibera di G.R. 2773/04, dovendosi ricondurre a tutti gli effetti ad attività di gestione rifiuti, sono soggette alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti ai sensi dell'Art. 190 del D.LGS. 152/06 PARTE IV e dal D.M. GDB/DEC/97/06 del 2/5/2006 e s.m.i.;
21. il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE S.A.C. di Parma sulla base del modello riportato in Appendice 3 della Delibera di G.R. 2773/04 da conservarsi presso la sede legale;
22. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE S.A.C. di Parma entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno

solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'Appendice 1 della Delibera di G.R. 2773/04 da conservarsi presso la sede legale per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione;

23. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE S.A.C. di Parma ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle relative integrazioni utilizzate per il rilascio della presente Autorizzazione;
24. il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi;
25. le operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione sono soggette altresì alle seguenti disposizioni:
- la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente;
  - il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ed autorizzati atti ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario;
  - i mezzi utilizzati per il trasporto di fanghi palabili e non palabili non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi;
  - in caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto di fanghi;

di stabilire che contestualmente alle notifiche di cui precedente punto 14. dovranno essere presentati i rapporti di prova relativi alle zone omogenee che presentano al momento del rilascio del presente provvedimento analisi scadute così come evidenziato nell'Allegato C) al presente atto; in mancanza di tali analisi i terreni suddetti non potranno essere utilizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;

di dare atto che competono ad ARPAE Sezione Provinciale di Parma ed agli altri organi di vigilanza i controlli per l'osservanza di quanto previsto dal presente atto;

di trasmettere copia del presente atto oltre che alla Ditta IRETI SPA anche ad ARPAE Sezione Provinciale di Parma, ARPAE S.A.C. di Reggio Emilia ed ai Comuni interessati del territorio provinciale di Parma;

di allegare quale parte sostanziale ed integranti al presente atto i seguenti documenti:

- A) "Elenco impianti trattamento acque reflue"
- B) "Elenco Aziende Agricole"
- C) "Elenco terreni e zone omogenee"

Si informa inoltre che:

- la Società potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- la Società ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

Il Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**